

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione, a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c., denominata "**ASSOCIAZIONE OPEN POWER**", senza finalità di lucro.

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di ricerca e di divulgazione ai sensi del D. Lgs. 460/97.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma in Via Genzano 95, e si potrà, previa delibera assembleare, istituire sedi secondarie sia su territorio nazionale sia su territorio estero.

Art. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – SCOPO

L'associazione si prefigge lo scopo di fare ricerca, di sostenere la ricerca condivisa e il libero scambio di conoscenze nel settore energetico delle energie nuove ed in particolare sulle energie, principalmente ma non esclusivamente, nel campo delle "LENR" (Low Energy Nuclear Reactions), al fine di giungere ad applicazioni pratiche che possano essere volte a beneficio di tutta l'umanità, al di sopra di ogni divisione etnica, religiosa, politica, culturale od altro, e di ogni interesse economico di parti terze e dell'Associazione stessa che si costituisce senza fine di lucro.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- Ricevere donazioni in denaro derivanti da libere volontà del singolo cittadino, condividente gli scopi dell'associazione;
- promuovere raccolte libere di fondi, da parte di sovventori non soci, in concomitanza di eventi promozionali, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione, offrendo eventualmente ai sovventori beni di modico valore;
- accettare in donazione materiali e strumentazione scientifica;
- accogliere offerte di utilizzazione gratuita di strutture laboratoriali e congressuali altrui;
- intrattenere rapporti di sponsorizzazione con soggetti terzi;

- organizzare campagne pubblicitarie al fine di promuovere l'adesione di nuovi soci.

Art. 5 – ATTIVITA'

Le attività culturali, di studio e divulgative, consisteranno nel reperimento delle informazioni e nella relativa diffusione mediante:

- organizzazione di mostre;
- partecipazione a convegni;
- partecipazione a seminari anche a distanza;
- editoria in modalità cartacea;
- editoria multimediale anche attraverso internet;
- attività di formazione con corsi in aula e a distanza;
- attività di stage;
- assegnazione di borse di studio.

Le attività sopra indicate e quant'altro sia funzionale al conseguimento dell'obiettivo sociale compreso il reperimento, la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane specialistiche atte ad eseguire la docenza, verranno eseguite con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci.

Le attività organizzative consisteranno nel reperimento di risorse umane specialistiche e funzionali e di risorse strumentali, nella ricerca di risorse finanziarie, anche di provenienza pubblicitaria, in particolare di finanziatori e di sostenitori, nel collegamento con esperti organismi nazionali ed internazionali aventi ad oggetto ricerche simili a quelle dell'associazione (compresa l'adesione ad altre associazioni), nella partecipazione a joint venture, gare, bandi, fonti e comunque in ogni altra attività che abbia carattere di reperimento e coordinamento di risorse, finalizzate al miglior conseguimento dello scopo.

Le attività di ricerca consisteranno nella:

- progettazione e sperimentazione di prototipi hardware e software;
- dotazione strumentale di laboratori;
- sperimentazione di tecniche e condizioni di funzionamento e controllo di apparecchiature attinenti agli aspetti di produzione e sfruttamento dell'energia;
- ricerca di base ed applicata circa i meccanismi coinvolti nelle trasformazioni connesse;

- sviluppo di modelli atti a descrivere e simulare i meccanismi di cui sopra;
- deposito e cessioni di brevetti e know-how;
- registrazione dei marchi;
- scale-up dal livello laboratorio a pilota ed industriale.

Le attività sociali consisteranno nel porre in modo pratico a servizio degli associati e dell'umanità i risultati dello studio e della ricerca.

L'associazione può svolgere anche attività di natura commerciale e produttiva in via marginale, esclusivamente nei settori di cui al presente statuto.

Le attività programmate ed in corso saranno rese note mediante la pubblicazione nella bacheca virtuale che sarà presente sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

L'assemblea dei soci potrà deliberare per variare, cancellare, modificare, aggiornare, integrare, introdurre attività al fine di migliorare la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- delle quote associative;
- degli introiti derivanti dall'esecuzione di attività nei confronti di terzi, dietro corrispettivi;
- degli introiti derivanti dall'accettazione di corrispettivi specifici per prestazioni aggiuntive eseguite nei confronti degli associati;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei fondi raccolti in occasione di campagne di sensibilizzazione o celebrazioni in funzione di versamenti liberi da parte di privati anche non associati;

- di qualsiasi altro Introito che si rende accettabile in quanto non contrario a disposizioni di legge ed incanalabile nelle finalità istituzionali;
- dei proventi costituiti dalle royalties versate dalle organizzazioni ed aziende che intenderanno commercializzare gli apparati frutto delle applicazioni dei risultati della ricerca coordinata e condotta dall'associazione; i proventi versati dagli utenti finali di tali apparati in misura non superiore del 5 per mille del costo a loro applicato, in linea con gli scopi dell'associazione, saranno utilizzati affinché la ricerca mantenga gli apparati aggiornati, competitivi, non obsoleti e protetti da registrazioni aggiornate.

ART. 7 – ASSOCIATI E PARTECIPANTI

Gli associati e i partecipanti all'Associazione sono classificabili nelle seguenti categorie:

- Socio Fondatore – Colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo
- Socio Sostenitore – L'associato che versa oltre alla quota ordinaria, una ulteriore somma volontaria;
- Socio Ordinario - – L'associato che versa la quota ordinaria;
- Socio Istituzionale – Ente associato pubblico o privato che condivide gli scopi dell'associazione;
- Socio Onorario – L'associato esentato dal pagamento della quota associativa ordinaria;

Il numero degli associati è illimitato e l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione ed intendano parteciparvi in qualità di associato devono presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, approvando espressamente lo statuto ed il regolamento interno, motivando la richiesta ed allegando il proprio curriculum vitae.

Durante l'esame della candidatura si potrà rendere necessario il sostenimento di un colloquio selettivo atto a valutare sia le motivazioni del candidato sia il concreto apporto che questo può presumibilmente offrire all'associazione e che è in grado di ricevere da questa.

Tale selezione si rende necessaria anche al fine di rendere efficace la fruizione dei servizi che vengono limitati agli aventi chance.

Trascorsi trenta giorni dalla predetta domanda senza risposta negativa, la stessa si intende accolta a tutti gli effetti.

Lo statuto dell'associazione ed il regolamento interno sono consultabili sul sito dell'associazione.

Nel caso in cui, durante il periodo intercorrente tra la domanda dell'associando e l'accettazione di questa da parte dell'associazione, sopravvenissero variazioni nello statuto e/o nel regolamento interno, questi ultimi devono essere di nuovo esplicitamente accettati dall'associando nella loro redazione aggiornata.

Per garantire l'effettività del rapporto associativo, tale rapporto e le modalità associative sono disciplinate uniformemente per tutti i soci, mediante il presente statuto.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il recesso è consentito al socio che ha perduto i requisiti per l'ammissione, che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, che intenda uscire dall'Associazione, previa presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo riscontrare se ricorrano i motivi che, a norma del presente statuto e della Legge, giustificano il recesso o l'esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- Non osservi le disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni consiliari o assembleari e del Regolamento interno;
- Non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e si renda moroso di quanto comunque dovuto;
- In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, con dichiarazioni e azioni lesive del buon nome dell'Associazione, fomenti dissidi e disordini tra i soci;
- Si trovi in conflitto giudiziario con l'Associazione;
- Detenga in uso, senza permesso o non autorizzato, materiali appartenenti all'Associazione;
- Ostacoli il funzionamento dell'Associazione;
- Compia atti di vandalismo sui beni di proprietà dell'Associazione;
- Entri in concorrenza diretta e indiretta con l'Associazione, limitandone il raggiungimento degli scopi;
- Divulghi materiale riservato, di cui è venuto a conoscenza.

ART. 8 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa viene decisa dall'assemblea di anno in anno per ciascuna tipologia di associato e viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione; essa dà diritto ai benefici riservati ai

soci e descritti da un apposito elenco sul sito istituzionale dell'Associazione denominato "benefici per i soci compresi nella quota associativa" e classificati per tipologia di associato.

Il pagamento della quota associativa può essere rateizzato fino a quattro rate, ma il suo pagamento dovrà essere completato entro la fine dell'esercizio ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento della prima quota ovvero della sua prima rata dovrà essere effettuato entro dieci giorni dall'accoglimento dell'istanza di partecipazione, a pena di decadenza dell'istanza stessa.

La quota associativa non è in alcun caso rimborsabile ed è trasferibile solo in caso di morte dell'associato.

Tutti i soci hanno diritto all'utilizzazione del logo "sostenitori dell'associazione" anche nei rapporti verso terzi (pubblicità, eventi, ecc.) purché non in contrasto con i fini dell'associazione; in tal caso questa potrà limitarne il diritto di utilizzo.

Inoltre l'associazione darà visibilità al logo degli sponsor, esponendolo durante le manifestazioni o comunicazioni verso terzi (eventi, siti, comunicazioni, ecc.).

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario
- il Direttore Scientifico.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

All'atto della costituzione vengono assegnate tutte le cariche di cui al presente articolo, che resteranno in carica fino alla prima assemblea.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed è ordinaria e straordinaria e non abbiamo perso il diritto di parteciparvi per le cause indicate nel presente statuto e regolamento interno.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno: entro il 30/04 di ogni anno - entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30/11 di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il presidente od il consiglio direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita anche a mezzo telefax o pubblicata sul sito istituzionale dell'associazione ad almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, ovvero - in assenza anche di quest'ultimo - da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
- l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina del consiglio direttivo con la designazione di carica del Presidente;
- qualsiasi delibera attinente l'associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di un regolamento interno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto, ai sensi del presente statuto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per elezioni per le cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono rese note attraverso un apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, che viene fatto pervenire a ciascuno dei membri dell'assemblea anche attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'associazione.

ART. 11 – CARICHE

Tra i soci sono attribuite le Cariche di cui ai successivi articoli del presente Statuto

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 (sei) membri.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del consiglio stesso nominare un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito ai membri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione salvi i casi d'urgenza per i quali la convocazione può avvenire a mezzo telefax almeno 1 (uno) giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è convocato inoltre quando almeno un terzo dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Tesoriere ed il Segretario, che può essere anche persona estranea al consiglio stesso e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la fissazione delle sedi e dei temi delle iniziative culturali, sociali e d'aggiornamento, l'organizzazione, almeno una volta l'anno, di un meeting e/o incontro a carattere culturale e/o di aggiornamento, l'erogazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una-tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi dovranno essere versati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più membri ed al segretario.

ART.13 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita altresì i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega, in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.

ART.14 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo; questo potrà essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea all'atto della costituzione o successivamente al momento della nomina del Consiglio Direttivo, qualora questo non vi abbia provveduto, può anch'essa nominare un tesoriere.

Al tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione; la tenuta dei libri sociali e contabili, la predisposizione delle bozza di bilancio preventivo e consuntivo da proporre annualmente al Consiglio Direttivo; la redazione della relazione sulla gestione economica dell'associazione sulla quale riferisce all'Assemblea.

Il Tesoriere potrà effettuare esborsi monetari a nome dell'associazione al fine di soddisfare le richieste del Direttore Scientifico ovvero del Presidente senza limiti di importi, constatata la corrispondenza con il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Il Tesoriere potrà, previo parere positivo del Presidente, aprire un c/c bancario presso istituto di credito ritenuto più opportuno.

Nel caso di esborsi non indicati nel bilancio preventivo, il Tesoriere dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto, esclusivamente dal Presidente.

ART.15 - SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la gestione ordinaria dell'Associazione, nonché la tenuta del registro dei verbali dell'assemblea di cui all'articolo 10.

Esercita tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

ART.16 – DIRETTORE SCIENTIFICO

Al Direttore Scientifico è demandata la scelta delle strategie di studio e ricerca con giudizio vincolante sulle modalità di conduzione di queste attività, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Egli potrà promuovere tutte le attività di studio e ricerca utili alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Lo stesso non ha diritto ad emolumenti fissi ma solo al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del suo ufficio.

ART.17- ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve temporaneamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso al sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che, per legge, statuto, regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione e delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.18 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, ad esclusione delle attrezzature scientifiche che verranno assegnate equamente ai soci fondatori.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno, nel rispetto delle normative di legge vigenti, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, operanti in identico od analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo.

ART.19 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del libro primo titolo secondo del codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs.4 Dicembre 1997 num.460.

Roma, ventisei luglio duemilatredici

Firmato:

Ugo Abundo

Paola Pieravanti

Salvatore Luciano Saporito

Michele Di Lecce

Alessandro Burgognoni

Angela Venuto